

Decreto del 19 ottobre 2012 - Min. Economia e Finanze

Modalita' con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Pagamento delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo mediante compensazione

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 6 novembre 2012

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'[art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#) in materia di "Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo", come modificato, dall'[art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 luglio 2012, n. 94](#), e, da ultimo, dall'[art. 16, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#);

Visto il [decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#), concernente il "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'[art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337](#)";

Visto il [decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#), concernente "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla [legge 28 settembre 1998, n. 337](#)";

Visto il [decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito, con modificazioni, con la [legge del 2 dicembre 2005, n. 248](#) e, in particolare, l'[art. 3](#), recante "Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione";

Visto il [decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e, in particolare, l'[art. 9, comma 3-bis](#), in materia di certificazione dei crediti nei confronti delle regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

Vista la [legge 12 novembre 2011, n. 183](#), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)";

Visto il [decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito con modificazioni nella [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" e, in particolare, l'[art. 35](#) in materia di "Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica";

Visto il [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012](#), in attuazione del citato [art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#);

Visto il [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, recante "Modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'[art. 31, comma 1-bis del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#);

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'[art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), espresso nella seduta del 26 settembre 2012;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Pagamento delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo mediante compensazione

In vigore dal 6 novembre 2012

1. Ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali ai sensi dell'[art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, recante le modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'[art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), notificate entro il 30 aprile 2012.

2. Agli effetti del presente decreto, il recupero dell'importo oggetto della compensazione ai sensi dell'**art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** di cui al comma 1, e' effettuato, previa comunicazione da parte dell'agente della riscossione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente debitore a qualsiasi titolo.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)
